

RE 忍道忍人

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016, il giorno 04 del mese di marzo in Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, via L. Nobili 1 , presso il liceo artistico "G. CHIERICI", innanzi a me dott. Alfredo Azzecagarbugli, facente funzioni di Notaio nella simulazione didattica, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunziato espressamente, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

Abbi Ahlame: nata a Montecchio (RE) il 18/05/1999, residente a Reggio Emilia in via Piccinni 38, Codice fiscale: BRA LBT 98J73 N332K;
Bellentani Guglielmo: nato a Montecchio (RE) il 19/01/1998, residente a Reggio Emilia in via Campo Marzio 7, Codice fiscale: BLL GLL 98A19 G574X;
Bertolini Serena: nata a Castelnovo monti (RE) il 12/12/1999, residente a Casina (RE) in via Moro 12/A, Codice fiscale: BNS FBA 98L12 Z138M;
Bianchini Laura: nata a Scandiano (RE) il 25/07/1999, residente ad Arceto, Scandiano (RE) in via Spallanzani 30, Codice fiscale: BTT CML 98I64 F584S;
Bocconcino Manuela: nata a Corigliano Calabro (CS) il 12/09/1999, residente a Reggio Emilia in via Sante Vincenzi 21, Codice fiscale: BCC MNL 99G43 D005T;
Bortolamasi Svetlana: nata a Perm (Russia) il 08/10/1999, residente a Rubiera (RE) in via Allende 12, Codice fiscale: BRT STL 99R52 Z154S;
Casoli Melissa: nata a Modena (MO) il 18/01/2000, residente a Correggio (RE) in via f.lli Poli 15, Codice fiscale: CSL MLS 00B14 G223P;
Coliva Carlotta: nata a Reggio Emilia il 22/02/1998, residente a Cavriago (RE) in via A. Frank 16, Codice fiscale: CLV CRL 98T20 H501X;
Di Gangi Alessia: nata a Montecchio (RE) il 15/06/1999, residente a Vezzano sul Crostolo (RE) in via al Palazzo 25/8, Codice fiscale: DNG LSS 99M04 A162K;
Eletto Alessia: nata a Reggio Emilia il 12/11/1998, residente a Reggio Emilia in via Cisalpina 40, Codice fiscale: LTT LSS 98S50 H223D;
Giavelli Francesca: nata a Castelnuovo Monti (RE) il 15/02/1999, residente a Reggio Emilia in via Bertolini 14, Codice fiscale: GVL FRN 99P20 S325G;
Maisto Ilenia: nata a Napoli il 18/07/1999, residente a Bagnolo in Piano (RE) in via G. Pastore 32, Codice fiscale: MST LNI 99T48 F839X;
Malanciuc Evelin: nato a Ungheni (Moldavia) il 14/12/1999, residente a Reggio Emilia in via Veneri 42, Codice fiscale: MLN VLN 99T14 Z140L;
Moccia Asia: nata a Copaceni (RE) il 13/04/1997, residente a Reggio Emilia in via A. Ferrari 7, Codice fiscale: MCC SIA 99I12 H223G;
Nicolae Liliana Larisa: nata a Reggio Emilia il 12/11/1998, residente a Selvapiana di Canossa (RE) in via Selvapiana 111, Codice fiscale: NCL LNL 97D52 Z129S;
Pascarella Alexandra: nata a Reggio Emilia il 29/07/1999, residente a Reggio Emilia in via Garlassi 45, Codice fiscale: PSC LND 99L74 H223Y;
Radaelli Leonardo: nato a Ciudad Guzman (Messico) il 28/05/1999, residente a Reggio Emilia in N. Sauro 10, Codice fiscale: RDL LNR 99L04 H543K;
Rossi Elena: nata a Reggio Emilia il 22/06/1999, residente a Reggio Emilia in via Monteverdi 13, Codice fiscale: RSS LNE 99H72 H223A;
Ruggiero Serena: nata a Reggio Emilia il 18/04/1998, residente a Bagnolo in Piano (RE) in via don Minzoni 12, Codice fiscale: SRN RGG 98R49 H223E;
Sagliano Melissa: nata a Scandiano (RE) il 16/11/1999, residente a Casalgrande (RE) in via Londra 15, Codice fiscale: SGL MSS 99S54 I496B;

CON IL PRESENTE ATTO

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa denominata "Rezdora Società Cooperativa".

Art.2) La società ha sede legale in Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, Via L. Nobili 1, potrà con deliberazione dell'assemblea istituire sia in Italia che all'estero succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle.

Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato negli Art. 3 e 4 dell'allegato Statuto di cui in seguito e che si abbia per qui letteralmente ed integralmente riportato e trascritto.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31/12/2026 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' assemblea straordinaria dei soci.

Art.5) I costituiti sottoscrivono ciascuno una quota del valore nominale di Euro 1.500 cadauna, pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di Euro 30.000

Art.6) I costituiti nominano all'unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

ELETTO ALESSIA (presidente), BELLENTANI GUGLIELMO (vice presidente)

BIANCHINI LAURA, BOCCONCINO MANUELA, MALANCIUC EVELIN, DI GANGI ALESSIA, RADAELLI LEONARDO (consiglieri)

Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi _____esercizi

Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell'art. 2383 quarto comma del C. C. l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del C.C. o da altre norme di legge, delegando me Notaio ad espletare gli adempimenti conseguenti.

Art.7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.8) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.9) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di rappresentante legale, è autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Amministrativa ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle cooperative.

Art.10) I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ai sensi dell'art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00).

Art.11) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in generale.

Art.12) Avendo io Notaio accertato in relazione all'atto avanti esteso la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro Imprese, provvederò ad effettuare tale adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile.


E' data dispensa del dare lettura dell'allegato.

Per l'apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori:

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione elettronica da persona di mia fiducia e da me integrato a mano, e ne ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono.

Firmato: _____

Firmato: _____ Notaio, segue sigillo



RE 忍道

S
T
A
T
U
T
O



ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di REGGIO EMILIA la cooperativa denominata

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31/12/2026 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.3 SCOPO

La cooperativa è di produzione lavoro e il suo scopo è quello di offrire ai soci, nell'ambito dell'attività sotto indicata, condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.

La nostra cooperativa adotterà sia il sistema di lavoro part-time che a tempo indeterminato a seconda delle disponibilità dei soci cooperatori.

ART.4 OGGETTO

La cooperativa in coerenza con lo scopo mutualistico e in funzione degli interessi dei soci, ha per oggetto:

- 1) Diffusione della tradizione alimentare/culinaria locale, comunicazione e promozione.
- 2) Progettazione di quanto occorre per la preparazione ed il consumo dei cibi.
- 3) La commercializzazione dei prodotti alimentari, il packaging.

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Essendo la cooperativa una struttura aperta, chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta senza discriminazioni di sesso, razza, religione e idee politiche, purchè sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro e di servizio (sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della cooperativa stessa).

Il numero dei soci fondatori è n. 20.

Possono essere soci della cooperativa gli studenti con attitudine per la creatività, il lavoro manuale e progettuale.

É consentita l'ammissione a socio di un membro che abbia più esperienza e competenza in temi di alimentazione.

I soci dovranno:

- 1) con il proprio lavoro partecipare all'idea imprenditoriale;
- 2) partecipare alla vita sociale della cooperativa;
- 3) contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa e ai risultati economici.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il consiglio d'amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio.

Chi intende essere ammesso come socio della cooperativa deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

- 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio, professione ulteriore, codice fiscale;
- 2) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge e le comunicazioni sociali;
- 3) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto e di regolamenti della cooperativa, di non avere interessi contrastanti con quelli della cooperativa, di non esercitare imprese identiche o a fini con quelli della cooperativa;
- 4) il formale impegno ad osservare e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della stessa, attraverso l'instaurazione di scambi mutualistici con la cooperativa medesima;
- 5) la disponibilità a sottoscrivere, previo adempimento da parte della cooperativa delle incombenze previste dalla legge, il consenso al trattamento dei dati personali.

ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale della nostra cooperativa è costituito da quote da € 1500,00 (millecinquecento/00) per ogni socio.

ART.8 OBBLIGHI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- 4) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale.

ART.9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di essere informati dal CdA sugli affari sociali della cooperativa e prendere visione dei libri sociali.

ART.10 RECESSO

Il socio può esercitare il diritto di recesso dando comunicazione al CdA.

Il socio può recedere quando:

- 1) abbia perduto le caratteristiche per l'ammissione;
- 2) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) abbia dato comunicazione entro i termini di legge.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.11 ESCLUSIONE

La esclusione dalla Cooperativa può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

che abbia perduto o non abbia mai posseduto i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;

- 1) che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni obbligazione assunta a qualsivoglia titolo nei confronti della Cooperativa;
- 2) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- 3) che non esegua in tutto o in parte il versamento della quota sottoscritta o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti a qualsivoglia titolo nei confronti della Cooperativa;
- 4) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- 5) qualsiasi socio, che per motivi di lavoro, abbia sottoscritto un contratto di lavoro con società che svolgono un' attività simile alla nostra Cooperativa.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.

Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

ART.12 LIQUIDAZIONE

In caso di esclusione o recesso la quota del socio uscente vengono restituite ed eventualmente rivalutate.

ART.13 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio sindacale, se nominato.

ART.14 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci deliberano sulle materie previste dalla legge, ad esempio:

- 1) nominare gli amministratori, i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale;
- 2) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale utile nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
- 3) approvare i Regolamenti interni attuati dal presente Statuto;
- 4) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 6) deliberare sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

ART.15 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale o in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

ART.16 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

ART.17 INTERVENTO – VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In base al principio “una testa un voto” il voto espresso da ogni socio è uguale a quello degli altri soci, senza differenza di capitale conferito.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci.

Gli amministratori non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

ART.18 AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata a un consiglio d'amministrazione o a un amministratore unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 5 a un massimo di n. 9 consiglieri eletti dall' assemblea e tra i soci della Cooperativa.

Gli amministratori possono essere solo i soci della nostra Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al Consiglio spetta ogni anno la decisione del tariffario del sito web.

Al Consiglio è demandato il compito di deliberare alla fine di ogni anno il tariffario per l'esercizio successivo, per l'accesso al sito web.

Al Consiglio è demandato il compito di adottare le strategie inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Il consiglio elegge il Presidente e il Vice-Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa e la firma.

Il Presidente convoca il consiglio, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori da eseguire.

In assenza del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART.19 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili;
- c) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- d) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte. Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili.

ART.20 RISTORNI

E' il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

ART.21 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.

In caso di controversie promosse da soci , amministratori o promosse nei loro confronti relativamente al rapporto sociale e mutualistico si può far ricorso all'arbitrato.

Gli arbitri vengono nominati da un soggetto terzo.

Il compito degli arbitri è quello di risolvere in tempi brevi le controversie societarie.

ART.22 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'Art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.

ART.23 SCIoglimento

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici.